

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI
PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI DA PARTE DELLE
FORZE POLITICHE

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale, nel rispetto del D.Lgs. n. 507/1993 e dell'art. 45 bis "Spazi per manifesti politico-ideologici al di fuori dei periodi elettorali" del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni, le modalità di gestione diretta delle affissioni da parte dei partiti politici o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale su impianti appositamente collocati.

Articolo 2

UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti numerati, aventi dimensioni 140x200 cm. ciascuno bifacciali, riservati alla gestione diretta dei partiti politici sono (10) dieci e saranno collocati nelle seguenti vie come risulta dalle fotografie di cui all'allegato A del presente regolamento:

<i>n. impianto</i>	<i>ubicazione</i>	<i>n. fotografia</i>
1	Via Malosnà	1 – 2
2	Via Riesi fronte civico 10	4
3	Via D.Di Nanni int. 16/5	5
4	Piazza S. Pellico	7
5	Via Frejus	8
6	Str. Piossasco n. 85	10
7	Strada Volvera	12
8	Via Allende	13
9	Str. Torino	16
10	Via Trento ang. Via Rivalta	/

Articolo 3

MODALITA' DI AFFISSIONE

1. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dall'apposito registro depositato presso il *Sportello Unico per il cittadino*.
2. La durata dell'affissione è al massimo di giorni 10 e decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo.
3. Nello stesso periodo ogni partito può occupare al massimo uno spazio con un manifesto avente dimensioni 70x100 cm. solo su 8 (otto) impianti diversi.
4. Nello stesso periodo ogni partito può occupare al massimo uno spazio con un manifesto avente dimensioni 140x200 cm. solo su 4 (quattro) impianti diversi.
5. Le affissioni, previa iscrizione nell'apposito registro, sono effettuate direttamente dai partiti e al di fuori dei periodi elettorali.

Articolo 4

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. La manutenzione straordinaria degli impianti compete al Comune o al suo concessionario.
2. La normale pulizia dello stendardo compete alle forze politiche assegnatarie degli spazi.

Articolo 5

ESENZIONE

1. Per le affissioni oggetto del presente regolamento il Comune non procede alla riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Articolo 6

NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di carattere generale previste dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni.